

11/11/2011 - Immobili ad uso non proprio e strumentale o non oggetto di leasing attivi

L'articolo VII.VII.1 del Regolamento n.2011-03, quale misura di vigilanza prudenziale, stabilisce il divieto per le società finanziarie di acquisire beni immobili che non siano destinati ad un uso proprio e strumentale o a formare oggetto di leasing attivi. Le società preesistenti che già avessero acquisito questi immobili, entro quando dovranno alienarli o riconvertirli alle destinazioni consentite?

La disposizione transitoria, ancorché non specificatamente rivolta alla norma prudenziale in oggetto, va ricercata all'interno dell'articolo XI.II.5 comma 2 lett. b), laddove si stabilisce che entro il 31 dicembre 2013 le società preesistenti dovranno pervenire all'integrale recepimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale vigenti per il modello di società finanziaria verso il quale si è optato.

Qualora infatti la scelta compiuta nel piano strategico (vedi art.XI.II.4) fosse la rinuncia all'attività creditizia (opzione d), il divieto di detenzione di beni immobili ad uso non proprio e strumentale diverrebbe inapplicabile (vedi art.XI.II.1, comma 2, lett.b); nelle more del citato piano strategico è quindi consentito continuare a detenere gli immobili non strumentali già acquisiti prima dell'entrata in vigore del Regolamento ma non di acquistarne di nuovi, per effetto di quanto previsto dall'art.XI.II.4 comma 2.